

**Foglio informativo RF – Rilascio Attestazioni e Referenze bancarie**

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

AIGIS BANCA SpA  
 Sede Legale e Amministrativa: Viale Monza 259 – 20126 Milano.  
 Iscritta al Registro delle Imprese al n. P.I. 06150120720  
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia  
 Codice ABI 03323. Iscritta all'albo delle Banche con il n. 5630  
 Sito internet: [www.aigisbanca.it](http://www.aigisbanca.it) mail: [info@aigisbanca.legalmail.it](mailto:info@aigisbanca.legalmail.it). Tel. 02/89352599 Fax 06/68300986

**DA COMPILARE SOLO IN CASO DI “OFFERTA FUORI SEDE”**

<b>NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE</b>	
<b>QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE</b>	<b>Dipendente Di AIGIS BANCA</b>
Il sottoscritto _____ dichiara di aver ricevuto copia del presente foglio informativo.  Data _____ Firma _____	

**ATTESTAZIONI E REFERENZE BANCARIE**

La Banca, su richiesta della clientela, può rilasciare referenze bancarie relativamente ai rapporti intrattenuti e/o attestazioni di capacità finanziaria.

**Attestazioni inerenti la capacità economico/finanziaria**

Si tratta di certificazioni rilasciate dalla Banca dietro richiesta del cliente interessato attestanti la capacità economico-finanziaria del richiedente.

Le attestazioni sono generalmente richieste da soggetti nei confronti dei quali il cliente intende assumere - o si è già assunto - obbligazioni di varia natura.

Il rilascio delle attestazioni è subordinato al preventivo e positivo esame da parte della Banca della situazione economico/patrimoniale/finanziaria del richiedente.

**Referenze bancarie**

Si tratta di dichiarazioni rilasciate a terzi dalla Banca, senza alcuna responsabilità né garanzia da parte di quest'ultima, su richiesta del cliente inerenti la sussistenza di rapporti bancari con il richiedente e la loro regolarità. La referenza può eventualmente indicare, se richiesto, l'entità e la tipologia dei fidi concessi dalla Banca al richiedente.

Qualora le referenze debbano contenere indicazioni sulla capacità finanziaria e/o economica del cliente (ved. punto precedente), il rilascio è subordinato a positiva istruttoria della Banca.

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

SERVIZIO	COMMISSIONI
RILASCIO ATTESTAZIONI BANCARIE	€ 200,00
RILASCIO REFERENZE BANCARIE	€ 200,00

## RECESSO E RECLAMI

### MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE DI CUI IL CLIENTE PUÒ AVVALERSI

Il Cliente può contestare l'operato della Banca rivolgendosi all'Ufficio Reclami della Banca, Via Emilio de' Cavalieri n. 7, 00198 Roma, fax: 06/68300986, posta elettronica [info@aigisbanca.it](mailto:info@aigisbanca.it) oppure posta certificata: [info@aigisbanca.legalmail.it](mailto:info@aigisbanca.legalmail.it). Qualora l'Ufficio Reclami non abbia fornito risposta nel termine di 60 giorni, la risposta non sia stata in tutto o in parte soddisfacente o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

In relazione ai servizi di pagamento la Banca fornisce una risposta entro il termine di 15 (quindici) giornate lavorative. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 (quindici) giornate lavorative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 35 (trentacinque) giorni lavorativi, ovvero il diverso termine tempo per tempo vigente.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l'ABF. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la Guida relativa all'Arbitro Bancario Finanziario, disponibile presso tutte le filiali e sulla Piattaforma.

Per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto, foro competente è, a scelta del Cliente, il Foro di Milano o quello in cui il Cliente ha la residenza o il suo domicilio elettivo.